



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.11/2011 DEL 12/04/2011**

**"MODIFICA ALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 9  
DICEMBRE 2002, N.19 "ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'  
DI BACINO DELLA PUGLIA""**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In data 25 novembre 2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia e sono stati definiti gli interventi da attuare nel territorio della Regione Puglia, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Accordo di Programma, all'art. 5 "Modalità di attuazione - Soggetti attuatori", prevede che per l'attuazione degli interventi individuati nell'Allegato 1 - elenco A i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30.12.2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.10, n. 26.

Ed infatti, con D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, è stato nominato il Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma da effettuare nel territorio della Regione Puglia.

L'art. 5 dell'Accordo stabilisce, altresì, che le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.

La pianificazione assume dunque la funzione di una preliminare cornice generale, frutto di un adeguato quadro conoscitivo, all'interno della quale inserire la fase programmatica. La normativa di settore, *ex* Legge n. 183/89 e D.Lgs. n. 152/06, prevede il Piano di bacino quale strumento fondamentale di pianificazione della difesa del suolo e, nelle more della sua approvazione, che le Autorità di bacino si dotino di un piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) nel quale sono individuate le aree a rischio idrogeologico.

Gli interventi individuati dall'Accordo di Programma ricadono tutti in aree a rischio perimetrate dai PAI oppure in aree per le quali è stata avviata la procedura di perimetrazione.

Il presupposto che gli interventi selezionati ricadano in aree a rischio previste dal PAI ha reso di fatto il programma in linea con le finalità operative delle Autorità di bacino.



In particolare, in attuazione della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", con Legge Regionale del 9 dicembre 2002, n. 19 la Regione Puglia ha istituito l'Autorità di bacino della Puglia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che dispone di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, giuridica e contabile.

All'art. 1, comma 2, della citata Legge Regionale, è previsto che l'Autorità di bacino della Puglia, anche per le finalità di cui alle intese interregionali, ispira la propria azione ai principi della leale cooperazione con le regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 183/1989 e in particolare persegue il governo unitario e integrato dei bacini idrografici e delle risorse a essi collegate, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione per i singoli bacini idrografici regionali e per quello interregionale del fiume Ofanto.

Pertanto, in considerazione dell'ambito settoriale in cui agisce l'Autorità di bacino della Puglia, strettamente connesso alle finalità della difesa del suolo, e al fine di assicurare il conseguimento delle medesime finalità perseguite, si rende necessario che la stessa Autorità svolga una più incisiva funzione di supporto nei confronti di soggetti pubblici abilitati a realizzare le iniziative e gli interventi nel settore della difesa del territorio, provvedendo ad ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, e di loro esecuzione.

In particolare, le attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 della legge 183/1989, tra cui la difesa del suolo, devono essere svolte secondo modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati e i beni, e di modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, nonché di gestione dei servizi connessi.

Si ritiene, pertanto, di dover procedere al rafforzamento dei rapporti di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore della difesa del suolo, non solo nell'ambito della programmazione degli interventi, ma anche in relazione alle modalità di svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile e tecnica relative alla progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa del suolo sul territorio regionale.




Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere alla modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 "Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia", aggiungendo un ulteriore comma alla disposizione di legge per consentire all'Autorità di bacino della Puglia, previa deliberazione del Comitato Istituzionale, di rendere disponibile la propria organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per l'attuazione di iniziative ed interventi pubblici compatibili con le finalità della difesa del suolo, ovvero assumere il ruolo di soggetto attuatore per dette iniziative ed interventi pubblici.

A tal fine, è opportuno che il rapporto tra l'Autorità di bacino ed eventuali soggetti esterni pubblici abilitati a realizzare le iniziative e gli interventi sia regolato da apposita convenzione, anche gratuita.

Il presente atto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28.


**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE NATURALI**

**Dott. Gianluca Formisano**



**IL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE  
DELLE OPERE PUBBLICHE**

**Ing. Antonello Antonicelli**



**L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE**

**Avv. Fabiano Amati**



**Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19  
"Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia"**

**Articolo unico**

All'art. 1 (Finalità della legge) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 e ss. mm. e ii. è aggiunto il seguente comma 5:

5. Previa deliberazione del Comitato Istituzionale, l'Autorità di bacino della Puglia può rendere disponibile la propria organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per l'attuazione di iniziative ed interventi pubblici compatibili con le finalità della difesa del suolo, ovvero può assumere il ruolo di soggetto attuatore per dette iniziative ed interventi pubblici.

Il rapporto tra l'Autorità di bacino ed eventuali soggetti esterni pubblici abilitati a realizzare le iniziative e gli interventi deve essere regolato da apposita convenzione, anche gratuita.

| 010221

